



Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale (OALPar)

del ...

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 3, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati all'uso professionale o commerciale di prodotti antiparassitari non impiegati come fumiganti.

Sezione 2: Autorizzazione speciale e direzione

Art. 2 Autorizzazione speciale

¹ Chi, per conto di terzi, utilizza a titolo professionale o commerciale prodotti antiparassitari non impiegati come fumiganti rientranti in una delle seguenti categorie necessita di un'autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza:

- a. prodotti biocidi dei seguenti tipi di prodotto secondo l'allegato 10 dell'ordinanza del 18 maggio 2005² sui biocidi:
 1. rodenticidi (tipo di prodotto 14),
 2. insetticidi, acaricidi o prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (tipo di prodotto 18);
- b. prodotti fitosanitari per la protezione dei raccolti.

RS

1 RS **814.81**

2 RS **813.12**

² Chi impiega solo alcuni dei prodotti antiparassitari di cui al capoverso 1 necessita unicamente di un'autorizzazione speciale limitata a tali prodotti.

³ L'autorizzazione speciale è rilasciata a una persona dopo il superamento dell'esame tecnico.

Art. 3 Durata di validità e proroga

¹ L'autorizzazione speciale ha una durata di validità di cinque anni.

² È prorogata ogni volta di cinque anni dalla conclusione del corso di perfezionamento se prima della scadenza della durata di validità il titolare dell'autorizzazione speciale ha assolto un corso di perfezionamento secondo l'allegato 3.

³ La conferma che il corso di perfezionamento è stato assolto vale come prova della proroga.

Art. 4 Direzione

¹ Il titolare di un'autorizzazione speciale può dirigere terzi nell'impiego di prodotti antiparassitari di cui all'articolo 2 capoverso 1 per la lotta contro i parassiti in spazi di piccole dimensioni. La direzione deve essere esercitata sul posto.

² Il titolare dell'autorizzazione speciale deve assicurare che la persona diretta sia istruita:

- a. sull'impiego sicuro, l'immagazzinamento, lo smaltimento e la corretta utilizzazione dei prodotti scelti per la lotta antiparassitaria in generale;
- b. sui metodi impiegati per la lotta contro determinati parassiti mediante ripetute prove sul posto;
- c. sulle misure da adottare per proteggere le persone e gli organismi non bersaglio;
- d. sulla documentazione concernente le misure di lotta.

³ Il titolare dell'autorizzazione speciale deve documentare le istruzioni impartite e metterle a disposizione della persona diretta.

Sezione 3: Esame tecnico e corso di perfezionamento

Art. 5 Esame tecnico

¹ L'esame tecnico ha lo scopo di stabilire se i candidati possiedono le capacità e le conoscenze necessarie secondo l'allegato 1 per ottenere un'autorizzazione speciale.

² Se l'autorizzazione speciale è limitata, sono richieste capacità e conoscenze limitate ai prodotti in questione.

³ I requisiti concernenti l'esame tecnico sono disciplinati nell'allegato 2.

⁴ Gli organi d'esame valutano le capacità e le conoscenze necessarie in base a un mansionario elaborato dal DFI sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.

Art. 6 Corso di perfezionamento

¹ I requisiti concernenti il corso di perfezionamento sono disciplinati nell'allegato 3.

² Il corso di perfezionamento deve essere svolto da un centro di perfezionamento riconosciuto dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

³ Un centro di perfezionamento adempie i criteri per il riconoscimento se:

- a. si tratta di un'istituzione con sede in Svizzera;
- b. non persegue interessi particolari in relazione alla vendita o alla promozione della vendita di prodotti antiparassitari;
- c. offre corsi di perfezionamento secondo l'allegato 3 aperti a tutti alle stesse condizioni;
- d. ha accesso a una struttura e a un'attrezzatura idonee all'insegnamento e impiega docenti che dispongono di conoscenze didattiche e tecniche appropriate.

Sezione 4: Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti

Art. 7 Autorizzazioni di Stati membri dell'UE o dell'AELS

Le autorizzazioni di Stati membri dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate alle autorizzazioni speciali svizzere e possono essere prorogate in analogia all'articolo 3 capoverso 2.

Art. 8 Diplomi di formazione

¹ Il diploma di una scuola o di un istituto di formazione professionale è considerato equivalente a un'autorizzazione speciale se le capacità e le conoscenze di cui all'allegato 1 sono impartite in modo equivalente.

² L'UFSP decide in merito all'equivalenza su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale. La decisione di equivalenza è valida cinque anni.

³ Alla domanda devono essere allegati il piano di studi, il regolamento d'esame e i contenuti dell'esame.

⁴ Il certificato di diploma di una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

⁵ La durata di validità è limitata a cinque anni dal conseguimento del diploma e può essere prorogata in analogia all'articolo 3 capoverso 2.

Art. 9 Esperienza professionale

¹ Un'esperienza professionale è considerata sufficiente se adempie i requisiti di cui all'allegato 4.

² L'UFSP decide in merito all'equivalenza su domanda della persona interessata. Alla domanda vanno allegate le attestazioni scritte emesse in Svizzera oppure in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

³ L'UFSP sente in proposito le autorità esecutive cantonali.

⁴ La decisione dell'UFSP in merito all'equivalenza dell'esperienza professionale ha valore di autorizzazione speciale.

⁵ La durata di validità è limitata a cinque anni dall'ultima attività svolta conformemente all'allegato 4 e può essere prorogata in analogia all'articolo 3 capoverso 2.

Art. 10 Rifiuto del riconoscimento

In casi motivati, l'autorità competente può rifiutare di riconoscere l'equivalenza secondo l'articolo 9 anche se i requisiti di cui all'articolo 9 capoverso 1 sono formalmente adempiuti. Ciò vale in particolare se l'autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.

Art. 11 Riconoscimento limitato

Se le qualifiche di cui agli articoli 7–9 sono limitate a uno o più prodotti antiparassitari menzionati nell'articolo 2 capoverso 1, il riconoscimento è limitato di conseguenza.

Sezione 5: Compiti dei servizi competenti

Art. 12 UFSP

L'UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni:

- a. designa gli organi d'esame di cui all'articolo 14;
- b. riconosce i centri di perfezionamento sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- c. tiene e pubblica un elenco degli organi d'esame e dei centri di perfezionamento;
- d. esercita la vigilanza secondo l'articolo 13;
- e. decide in merito a domande di riconoscimento dell'equivalenza dei diplomi di formazione e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
- f. decide in merito a domande di riconoscimento dell'equivalenza dell'esperienza professionale;

- g. tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità esecutive cantonali conformemente all'articolo 11 capoverso 1 oppure all'articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
- h. stabilisce un modello di autorizzazione speciale;
- i. istituisce una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali conformemente all'articolo 16.

Art. 13 Vigilanza

¹ Nell'ambito della sua attività di vigilanza l'UFSP ha la facoltà di:

- a. chiedere agli organi d'esame e ai centri di perfezionamento informazioni o il rilascio di documenti pertinenti;
- b. emanare direttive in merito al contenuto e allo svolgimento degli esami e dei corsi di perfezionamento.

² Può revocare:

- a. il riconoscimento di un organo di esame se questo viola le prescrizioni della presente ordinanza;
- b. il riconoscimento di un centro di perfezionamento se questo non adempie più i requisiti di cui all'articolo 6 capoverso 3 o viola le prescrizioni della presente ordinanza.

Art. 14 Organi d'esame

Gli organi d'esame hanno i seguenti compiti:

- a. svolgono l'esame tecnico; provvedono affinché questo sia offerto all'occorrenza in tutte le lingue ufficiali;
- b. designano gli esperti;
- c. rilasciano le autorizzazioni speciali;
- d. comunicano all'UFSP le persone cui è stata rilasciata un'autorizzazione speciale;
- e. tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate;
- f. conservano tutti i documenti relativi all'esame tecnico per due anni;
- g. presentano all'UFSP un rapporto annuale contenente le seguenti indicazioni:
 - 1. numero degli esami svolti,
 - 2. quota di superamento ripartita secondo i cinque ambiti tematici elencati nell'allegato 1,
 - 3. quota di superamento nel caso sia stato svolto un esame con parte pratica,

4. irregolarità o particolari evenienze riscontrate nell'ambito degli esami, come ad esempio un numero marcatamente elevato di risposte errate in riferimento a determinate domande d'esame o ambiti tematici di cui all'allegato 1.

Art. 15 Centri di perfezionamento

I centri di perfezionamento hanno i seguenti compiti:

- a. informano senza indugio l'UFSP in caso di cambiamenti essenziali concernenti i criteri per il riconoscimento quali centri di perfezionamento;
- b. svolgono corsi di perfezionamento sui temi di cui all'allegato 1;
- c. aggiornano il programma del corso di perfezionamento allo stato dell'arte più recente e informano sull'offerta di corsi secondo l'allegato 3 numero 2;
- d. garantiscono un'organizzazione e uno svolgimento ineccepibili delle lezioni;
- e. conservano tutti i dati concernenti i corsi di perfezionamento per due anni;
- f. presentano all'UFSP un rapporto annuale concernente:
 1. il numero di partecipanti a un corso di perfezionamento,
 2. i partecipanti cui è stata prorogata la validità dell'autorizzazione speciale oppure della qualifica equiparata o equivalente,
 3. i risultati del controllo di efficacia dell'apprendimento,
 4. il risultato complessivo del sondaggio sulla soddisfazione.

Art. 16 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

¹ La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è composta da esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte all'esecuzione, dei servizi cantonali, dell'ente responsabile, del mondo della scienza e dell'economia..

² Consiglia l'UFSP sulle questioni inerenti all'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 6: Tasse, emolumenti

Art. 17

¹ Le tasse per l'esame tecnico sono rette dall'allegato 2 numero 5, quelle per il corso di perfezionamento dall'allegato 3 numero 8.

² Gli emolumenti riscossi per la rimanente esecuzione della presente ordinanza sono stabiliti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005³ sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

³ L'autorizzazione speciale è rilasciata o prorogata solo dopo il pagamento della tassa d'esame.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFI del 28 giugno 2005⁴ concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale è abrogata.

Art. 19 Disposizioni transitorie

¹ Le autorizzazioni speciali rilasciate e le qualifiche riconosciute come equivalenti secondo il diritto anteriore restano valide fino al 31 dicembre 2030.

² Se entro il 31 dicembre 2030 è stato assolto un corso di perfezionamento secondo l'allegato 3, la validità dell'autorizzazione speciale rilasciata secondo il diritto anteriore è prorogata di cinque anni dalla conclusione del corso di perfezionamento.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

³ RS 813.153.1

⁴ RU 2005 3433; 2009 449; RU 2015 2001

Allegato 1
(art. 5 cpv. 1, 8 cpv. 1, 14 lett. g n. 2 e 4, 15 lett. b)

Capacità e conoscenze necessarie

Chi intende ottenere un'autorizzazione speciale ai sensi della presente ordinanza deve possedere per il relativo campo di applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

1 Fondamenti di tossicologia ed ecologia

- | | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 1.1 | Esposizione | Sapere spiegare le vie attraverso cui sono assorbite le sostanze (orale, dermale, inalatoria). |
| 1.2 | Effetti | Sapere spiegare i termini e le loro relazioni reciproche: <i>locale, sistemico; acuto, cronico; reversibile, irreversibile; assorbimento, distribuzione, metabolismo, eliminazione; mutagenico, cancerogeno, dannoso per la capacità riproduttiva.</i> |
| 1.3 | Effetti degli antiparassitari | Sapere spiegare gli effetti tossici sull'essere umano e i relativi sintomi causati dagli antiparassitari più importanti (<i>organofosfati, carbammati, piretroidi, fosfuri, rodenticidi come anticoagulanti, alfacloralosio, colecalciferolo</i>). |
| 1.4 | Dose-effetto | Sapere illustrare il principio dose-effetto ovvero concentrazione-effetto. |
| 1.5 | Rischio | Sapere spiegare la relazione fra pericolosità, esposizione e rischio di una sostanza. |
| 1.6 | Ecologia | Sapere spiegare i termini <i>ecologia, ecosistema, spazio vitale, biocenosi, popolazione e organismo.</i> |
| 1.7 | Cicli | <div style="margin-left: 20px;">1.7.1 Sapere illustrare, sulla base di un esempio, i cicli delle sostanze e le possibili perturbazioni del principio del ciclo, con relative conseguenze.</div> <div style="margin-left: 20px;">1.7.2 Sapere descrivere come si comportano i biocidi nella catena alimentare e nell'ambiente ed essere in grado di citare le proprietà delle sostanze, ovvero le condizioni ambientali rilevanti a questo riguardo.</div> |
| 1.8 | Compatibilità ambientale | Essere in grado di valutare gli antiparassitari nell'ottica della degradabilità e del loro comportamento nell'ambiente con l'aiuto di strumenti di ausilio decisionale. |

- | | | |
|------|--------------------------|---|
| 1.9 | Principio di precauzione | Sapere spiegare il principio di precauzione e la sua importanza per la lotta antiparassitaria (<i>«tanto quanto necessario, ma il meno possibile»</i>). |
| 1.10 | Parassiti | Sapere citare i più importanti parassiti delle scorte e gli altri parassiti dell'ambiente domestico e delle sue immediate vicinanze. Sapere descrivere la biologia, le abitudini di vita, l'effetto nocivo dei tipi più importanti di parassiti e identificarne alcuni esemplari. |
| 1.11 | Resistenze | Sapere illustrare la problematica dell'insorgere delle resistenze in seguito all'impiego di antiparassitari (cause, misure preventive). |
| 1.12 | Animali non bersaglio | Sapere spiegare situazioni concernenti procedimenti o applicazioni che mettono in pericolo gli animali non bersaglio. Sapere citare le specie di vertebrati interessate e descrivere le specie protette. |

2 Legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 2.1 | Leggi | Sapere elencare e illustrare gli obiettivi e i contenuti essenziali delle leggi, delle ordinanze e delle direttive di cui bisogna tenere conto per un'utilizzazione appropriata e sicura degli antiparassitari (in particolare i relativi atti normativi nelle legislazioni in materia di prodotti chimici, salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente e trasporto di merci pericolose). |
| 2.2 | Schede di dati di sicurezza | Sapere citare la struttura e i contenuti fondamentali delle schede di dati di sicurezza. |
| 2.3 | Autorità esecutive | Sapere citare le autorità esecutive per la protezione della salute, dei lavoratori e dell'ambiente. |

3 Misure di protezione dell'ambiente e della salute

- | | | |
|-----|---|---|
| 3.1 | Caratterizzazione di proprietà pericolose | Sapere illustrare la caratterizzazione, i pittogrammi di pericolo, le classi di pericolo e il significato delle indicazioni di pericolo e di sicurezza. |
| 3.2 | Scheda di dati di sicurezza | Sapere spiegare e applicare le indicazioni di una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali concernenti l'immagazzinamento, l'impiego e lo smaltimento degli antiparassitari usati nell'azienda. |

3.3	Analisi dei rischi	Sapere descrivere i possibili rischi per gli utilizzatori, le persone interessate indirettamente, gli animali non bersaglio o l'ambiente di prodotti, procedimenti e luoghi di impiego selezionati.
3.4	Misure organizzative	Sapere spiegare le misure organizzative adeguate ai mezzi, alla specie animale bersaglio e al luogo bersaglio a protezione delle persone indirettamente interessate (ad es. gli abitanti dell'edificio) e dell'ambiente.
3.5	Misure preventive	Sapere descrivere le misure preventive volte a evitare problemi con gli organismi nocivi.
3.6	Sistema IPM	Saper illustrare il principio della lotta antiparassitaria integrata (<i>Integrated Pest Management</i> , IPM) finalizzata a ridurre al minimo gli effetti sull'uomo e l'ambiente.
3.7	Misure di protezione individuali	Sapere illustrare le misure igieniche di protezione e l'impiego dell'equipaggiamento personale di protezione (ad es. protezione delle vie respiratorie, indumenti protettivi).
3.8	Esami in materia di medicina del lavoro	Sapere citare i criteri per stabilire la necessità di esami medici per gli operatori addetti alla lotta antiparassitaria.
3.9	Monitoraggio	Sapere citare e illustrare le misure intese a limitare e monitorare le possibili esposizioni agli antiparassitari.
3.10	Parametri	Sapere citare e applicare i parametri da sorvegliare (ad es. i valori MAK) e le loro relazioni reciproche.
3.11	Riutilizzazione dei locali	Sapere descrivere i controlli e le misure necessari, secondo i diversi mezzi e procedimenti impiegati, prima di poter riutilizzare i locali trattati.
3.12	Incidenti	Conoscere gli incidenti più importanti in relazione con gli antiparassitari, le loro cause, i concatenamenti e gli effetti.
3.13	Piano di emergenza e segnalazione delle emergenze	Sapere comprendere e impiegare i piani di allarme e di intervento; sapere elencare i servizi di emergenza e i dati importanti per segnalare un'emergenza (ad es. Tox Info Suisse).
3.14	Precauzioni di pronto soccorso	Sapere citare gli apparecchi, i medicinali e le attrezzature da tenere pronti per prestare i primi soccorsi in caso di avvelenamento con determinati antiparassitari.

- | | | |
|------|---------------------------|---|
| 3.15 | Misure di pronto soccorso | Sapere elencare le misure di pronto soccorso dopo un avvelenamento con antiparassitari e saperle mettere in atto come richiesto in una situazione di emergenza. |
| 3.16 | Antidoto | Sapere spiegare il termine <i>antidoto</i> sulla base di un esempio. |

4 Impiego e smaltimento appropriati

- | | | |
|-----|--|---|
| 4.1 | Determinazione dell'infestazione e controllo dei risultati | Sapere descrivere l'impiego di procedimenti diagnostici prima e dopo l'applicazione dei mezzi antiparassitari per determinare l'infestazione ovvero il risultato del trattamento. |
| 4.2 | Mezzi e procedimenti | Sapere descrivere i mezzi e i procedimenti per combattere le specie animali bersaglio importanti. |
| 4.3 | Scelta di mezzi e procedimenti, dosaggio | Sapere elencare i criteri per la scelta di mezzi, procedimenti e apparecchi e calcolare i dosaggi in base alle dimensioni dello stabile. |
| 4.4 | Documentazione del trattamento e dei controlli | Sapere enumerare i dati e i parametri di controllo necessari per la documentazione. |
| 4.5 | Immagazzinamento | Sapere descrivere come si immagazzinano in modo appropriato e sicuro gli antiparassitari. |
| 4.6 | Smaltimento | Sapere descrivere come vanno smaltiti i resti dei prodotti, delle soluzioni impiegate e dei liquidi di lavaggio degli apparecchi e di quali prescrizioni bisogna tenere conto. |

5 Apparecchi e loro uso appropriato

- | | | |
|-----|--------------|---|
| 5.1 | Apparecchi | Sapere citare gli apparecchi più diffusi per la lotta antiparassitaria, spiegarne il funzionamento ed elencarne gli usi. |
| 5.2 | Manutenzione | Sapere spiegare ed eseguire la manutenzione e il controllo di funzionamento sulla base di un esempio, con l'ausilio delle istruzioni per l'uso. |

Allegato 2
(art. 5 cpv. 3, 17 cpv. 1)

Regolamento concernente gli esami tecnici

1 Oggetto

Il presente regolamento definisce l'organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell'autorizzazione speciale che abilita alla lotta antiparassitaria in generale, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti dell'ente responsabile e degli organi d'esame in relazione all'organizzazione e allo svolgimento degli esami.

2 Periodicità e lingua

¹ L'ente responsabile provvede affinché l'esame si tenga in almeno una delle lingue ufficiali del luogo in cui è svolto.

² Se in una regione linguistica non viene svolto un esame entro un termine adeguato, l'UFSP può obbligare un organo d'esame di un'altra regione a svolgere l'esame nella lingua ufficiale in cui non è stato offerto fino ad allora.

3 Bando

L'organo d'esame bandisce gli esami in forma appropriata almeno tre mesi prima del loro svolgimento. Il bando contiene la data dell'esame, il termine di iscrizione, i mezzi ausiliari ammessi e la tassa d'esame.

4 Iscrizione

¹ Chi intende prendere parte a un esame deve iscriversi tempestivamente per iscritto o elettronicamente e versare la tassa al più tardi un mese prima dell'esame.

² Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine d'iscrizione se l'esame avrà luogo. Assieme a questa comunicazione gli stessi sono resi attenti al termine di versamento e al presente regolamento concernente gli esami tecnici.

5 Tassa d'esame

L'organo d'esame riscuote dai candidati una tassa che copre il dispendio di tempo e le spese generate dall'elaborazione, dallo svolgimento e dalla correzione degli esami.

6 Forma e durata

¹ L'esame consiste in una parte teorica e in una parte pratica.

² L'esame dura almeno due ore e al massimo dieci ore.

7 Svolgimento degli esami orali

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esperti.

8 Valutazione

¹ Gli esperti fissano il punteggio massimo raggiungibile nella parte teorica e nella parte pratica. L'esame è considerato superato se sono raggiunti i seguenti valori:

- a. almeno il 70 per cento nella parte teorica;
- b. almeno il 60 per cento nella parte pratica; e
- c. almeno il 30 per cento in ognuno degli ambiti tematici di cui all'allegato 1.

² Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esperto.

³ Un esame giudicato insufficiente può essere ripetuto al massimo due volte.

9 Esclusione

¹ L'organo d'esame esclude dall'esame in corso i candidati che in una delle materie d'esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esperti.

² In tal caso, l'esame è ritenuto non superato.

10 Rilascio dell'autorizzazione speciale

Dopo il superamento dell'esame, al candidato è rilasciata un'autorizzazione speciale.

11 Diritto di consultazione

¹ Il candidato che non ha superato l'esame può consultare presso l'organo d'esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

² L'organo d'esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

Allegato 3

(art. 3 cpv. 2, 6 cpv. 1 e 3 lett. c, 15 lett. c, 17 cpv. 1, 19 cpv. 2)

Regolamento concernente i corsi di perfezionamento

1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina il contenuto e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento finalizzati alla proroga dell'autorizzazione speciale che abilita all'impiego dei prodotti antiparassitari non impiegati come fumiganti.

2 Bando

I centri di perfezionamento pubblicano sul loro sito Internet le offerte di corsi di perfezionamento finalizzati alla proroga dell'autorizzazione speciale. Nell'offerta devono essere menzionati i seguenti elementi:

- a. l'autorizzazione speciale cui si riferisce il corso di perfezionamento;
- b. i contenuti del corso di perfezionamento;
- c. il piano orario (data, ora di inizio e fine) nonché il luogo del corso di perfezionamento;
- d. la modalità di insegnamento utilizzata e la lingua del corso;
- e. i nomi dei docenti;
- f. la tasso di frequenza.

3 Svolgimento

I corsi di perfezionamento sono svolti da centri di perfezionamento riconosciuti dall'UFSP.

4 Contenuto

¹ Il contenuto dei corsi di perfezionamento si riferisce a uno o più obiettivi di cui all'allegato 1.

² Se il corso di perfezionamento si riferisce a un'autorizzazione speciale limitata di cui all'articolo 2 capoverso 2, i contenuti del corso devono essere orientati di conseguenza.

5 Metodologia

L'insegnamento si basa su metodi di partecipazione attiva e comprende esercitazioni pratiche. Il numero di partecipanti a ciascun corso di perfezionamento è limitato a 30 persone per docente.

6 Garanzia di qualità

- ¹ I centri di perfezionamento svolgono un controllo di efficacia dell'apprendimento scritto che può includere compiti sia teorici che pratici.
- ² Svolgono dopo ogni corso di perfezionamento un sondaggio sulla soddisfazione.

7 Durata

- ¹ La durata del corso di perfezionamento finalizzato alla proroga dell'autorizzazione speciale dipende dall'autorizzazione speciale in questione.
- ² Ai fini della proroga dell'autorizzazione speciale per l'impiego di tutte le categorie di prodotti antiparassitari di cui all'articolo 2 capoverso 1, si devono frequentare 20 lezioni di 45 minuti ciascuna.
- ² Il corso di perfezionamento può essere suddiviso su più giorni. Ogni parte del corso comprende almeno quattro lezioni in presenza o online

8 Tassa di frequenza

Il centro di perfezionamento può riscuotere dai partecipanti una tassa che copre il dispendio di tempo e le spese generate dalla concezione, dall'organizzazione, dalla preparazione e dallo svolgimento dei corsi di perfezionamento.

Allegato 4
(art. 9)

Esperienza professionale equivalente

Esperienza professionale equivalente

1. Equivalenza

Per esperienza professionale equivalente si intende un'attività svolta presso un'impresa operante nel settore della lotta antiparassitaria in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che adempie i seguenti requisiti:

- a. un'attività svolta per sei anni consecutivi a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un'impresa;
- b. un'attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un'impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l'attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l'impiego professionale di sostanze e preparati;
- c. un'attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un'impresa, qualora il beneficiario comprou di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente;
- d. un'attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l'attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l'impiego professionale di sostanze e preparati;
- e. un'attività svolta per cinque anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario comprou di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente.

2. Ambito temporale

Le attività di cui al numero 1 non devono essere cessate da più di due anni alla data di presentazione della domanda.